

Sentenza n. 9 del 23 gennaio 2009

Materia: libertà di circolazione di merci e persone - sicurezza stradale e prevenzione dei sinistri.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 120 Cost.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria),

Esito: accoglimento del ricorso.

Estensore: Carla Campana

L'art. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 della legge in oggetto (con altre disposizioni ad esse connesse contenute nei commi 1, 2, 3, 10, 11 e 16), stabilisce che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, devono sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di tale esame, che costituisce altresì autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e prevedono, inoltre, che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole.

Secondo il ricorrente dette disposizioni eccederebbero dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di "tutela della salute", contrastando con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbero direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza di determinazioni assunte a livello nazionale o in difformità da esse.

In particolare, sempre relativamente all'art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, in base alle informazioni aggiornate e metodologicamente convalidate dalla letteratura medica, nazionale ed internazionale, l'effettuazione del solo esame polisunnografico non sarebbe sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e i colpi di sonno. Ciò nonostante, il lavoratore del settore autotrasporti che non ottenga esito favorevole da tale esame, reso obbligatorio dalla legge regionale in questione, potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro, non potendo più esercitare l'attività di conducente.

Ne consegue, secondo il ricorrente, l'illegittimità della legge regionale *de qua* laddove, prescindendo dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, che non prevedono che l'effettuazione di tale esame sia presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli, si presentano come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti.

In secondo luogo, secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni censurate eccederebbero dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", violando l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che costituisce la normativa statale di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non comprenderebbe l'esame medico in questione tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Infatti, secondo il ricorrente, la previsione dell'esame polisonnografico dovrebbe considerarsi compresa tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetterebbe alle singole Regioni il suo inserimento nell'ordinamento.

Per altro verso, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

La Corte accoglie il ricorso.

L'art. 120 Cost. vieta, secondo la Corte, alle Regioni di interporre, con provvedimenti di qualsiasi natura, amministrativa o legislativa, ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra le Regioni stesse. Allo stesso tempo, tale norma vieta alle Regioni di limitare, in qualunque parte del territorio nazionale, l'esercizio del diritto al lavoro, inteso sia come lavoro subordinato che come lavoro autonomo.

La Corte, richiama la sentenza n. 428 del 2004 dove ha affermato che tali divieti, in quanto finalizzati a salvaguardare la libertà di circolazione di merci e persone sul territorio nazionale, sono espressione della libertà fondamentale di circolazione e di soggiorno, di cui all'art. 16 della Costituzione. In ragione del principio di cui all'art. 120 citato, la materia della circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 Cost., non può essere collocata nell'ambito residuale ascrivito alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Essa è invece riconducibile, in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive.

La Corte cita, al proposito, ancora le sentenze n. 135 del 1997 e n. 31 del 2001 nelle quali ha evidenziato che spetta solo allo Stato il compito di fissare gli standard di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e per la prevenzione dei sinistri, in ragione dell'esigenza di assicurare

l'uniformità, in tutto il territorio nazionale, delle norme finalizzate alla protezione dell'incolumità dei cittadini.

Alla luce delle osservazioni espresse, la disposizione regionale censurata, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia", frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all'interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in contrasto con il divieto fissato dall'art. 120 della Costituzione.

Al contempo, continua la Corte, detta disciplina, nel subordinare l'esercizio dell'attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro, autonomo o subordinato. Anche sotto tale profilo, dunque, essa si pone in contrasto con il divieto stabilito nell'art. 120 della Costituzione. Per l'effetto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).